

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

138.

SITZUNG

17-7-1963

**Presidente: PUPP**

**Vicepresidente: ROSA**

**IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Disegno di legge n. 98 :**

« Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali »

**pag. 3**

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 98 :**

« Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane »

**Seite 3**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del verbale della seduta 16-7-1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico che è stato presentato dalla Giunta il seguente nuovo disegno di legge, n. 139: « Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali ».

Proseguiamo la discussione sul *disegno di legge n. 98*: « **Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali** ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Ieri, signor Presidente e colleghi, ho ritenuto di dover accennare a taluni problemi di impostazione e in particolare a una questione principale: quella riguardante il metodo elettorale e l'uso dei resti

per l'assegnazione dei seggi. Dico subito che sono lieto che la stampa si sia occupata di questo mio intervento, sia che lo abbia fatto in senso favorevole sia in senso polemico.

Riprendendo l'argomento di ieri, devo dire che mi è stato fatto presente che, a conti fatti, la adozione del sistema elettorale, così come viene proposto in questo disegno di legge, avrebbe concesso alla D.C. e alla S.V.P. un consigliere in più. Se questo è vero, viene a confermare quanto in sede teorica noi volevamo sostenere.

Avevo ieri annunciato che c'erano altri argomenti di grande interesse e di notevole importanza su cui noi avremmo espresso il nostro parere e svolto le nostre argomentazioni. Il primo è quello della riduzione delle rappresentanze politiche. Ora, se noi siamo d'accordo che è giusto che venga data una rappresentanza anche alle voci più piccole, dobbiamo fare in modo che dalla legge questo nostro orientamento abbia espressione concreta e precisa. Citerò un caso concreto che riguarda il numero dei presentatori di lista. A Pergine, nelle ultime elezioni comunali, il nostro partito ha ottenuto un consigliere, registrando nell'elettorato un numero di voti pari a quello richiesto dalla legge per i presentatori della lista. Ora a me pare che è semplicemente assurdo stabilire che un partito politico si trovi

nella condizione di dover presentare oggi dei rappresentanti di lista in numero che uguaglia domani quello dei votanti.

Noi siamo, quindi, per ragioni morali, politiche, economiche e di opportunità per ridurre il numero dei presentatori di lista. È da notare anche che, per la elezione dei consiglieri comunali, il numero delle firme necessarie finisce praticamente con l'identificarsi col numero necessario per le elezioni nazionali. Ora, che non ci sia una differenza fra il numero delle firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni nazionali e quello per le elezioni di un qualsiasi consiglio comunale, mi pare che è una assurdità. Si dovrebbe quindi ridurre almeno della metà il numero richiesto per le firme per le elezioni nazionali.

Sotto questo profilo c'è un'altra osservazione da fare: è finalmente arrivata la approvazione, ma zoppicante, della legge di iniziativa delle opposizioni per la riduzione a 5.000 abitanti per la elezione del consiglio comunale con il sistema proporzionale.

Ora io non posso dimenticare che abbiamo parlato per molto tempo sull'altro sistema da noi proposto che estendeva la proporzionale ai comuni con un numero di abitanti superiore ai 3.000. Con l'approvazione di questa legge, quella richiesta è stata, seppure parzialmente, accolta. Ora io non so con precisione, ma penso che nel corso della discussione di questa legge presenteremo un emendamento o un ordine del giorno per tener alta la bandiera democratica del sistema proporzionale nei comuni con più di 3.000 abitanti. Da parte nostra siamo ancora dell'opinione che la vera iniziativa politica democratica doveva concretarsi sulla proposta dell'adozione del sistema proporzionale nei comuni con un numero di abitanti superiore ai 3.000 e non ai 5.000. Sembra poi che ci sia anche una proposta fatta dalla Giunta di ridur-

re il numero degli scrutatori. Sappiamo che la Commissione è insorta contro questa proposta, che porterebbe gli scrutatori da 5 a 3. Ora va detto che i partiti di minoranza si vedono tutti i giorni difficoltà nello svolgere la loro attività e sappiamo d'altronde che sono molti i consigli di amministrazione di ECA, Enti e comitati da cui le minoranze vengono regolarmente escluse a colpi di maggioranza. Ciò verrebbe coronato in sede elettorale con la riduzione degli scrutatori da 5 a 3. Non volenodci fare delle illusioni, nel senso che noi riteniamo che la designazione degli scrutatori viene fatta con criteri politici, dobbiamo dire che finora la D.C. ha fatto la parte del leone ottenendo perfino tre scrutatori su cinque. Con questa riduzione che si vorrebbe ora proporre, i partiti di minoranza verrebbero addirittura esclusi, e perciò io mi auguro che nel corso della discussione venga fatta la proposta per il mantenimento dell'attuale numero di scrutatori, e ciò anche perché, secondo quanto è previsto nell'articolo 12 di questo disegno di legge, essi vengono ad assumere anche un'altra veste. Noi sappiamo infatti che in ogni seggio c'è un presidente, un segretario, che normalmente è persona di fiducia del presidente, e un vicepresidente che viene scelto fra gli scrutatori dal presidente stesso. Ciò vuol dire che sono già tre le persone coalizzate contro le rimanenti che compongono il seggio.

Perciò io affermo che quando si dice che Canestrini fa della polemica, fa il processo alle intenzioni, si dovrebbe guardare se in tutta la questione si è fatta una scelta saggia avanzando la proposta di ridurre da cinque a tre gli scrutatori.

Il presidente del seggio: capisco che ci sono delle ragioni che sono state esposte qui e anche sulla stampa per sostenere l'opportunità di sottrarre la nomina dei presidenti di

seggio alla Corte d'Appello e devolverla alla Regione. Ora io ho pensato a lungo su queste cose, ho studiato la situazione e sono arrivato a conclusioni diverse a questa. Perciò io pregherei i colleghi della Commissione, in base alle considerazioni che verrò esponendo, di vedere l'opportunità di riconsiderare questa materia.

La mia conclusione è che si stava meglio quando si stava peggio. Perché? Perché nelle ultime elezioni politiche i presidenti di seggio non sono stati scelti sulla base di un riconoscimento obiettivo delle loro capacità; devo anzi dire che in molti casi si è trattato di un premio concesso all'attivista della D.C. Devo anche dire che la Presidenza della Corte d'Appello di Trento è rimasta turbata dai casi che sono accaduti . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non si possono fare dei sospetti; ci vogliono dei nomi!

CANESTRINI (P.C.I.): I nomi sono stati fatti e ci sono e dico che i presidenti di seggio nelle ultime elezioni hanno obbedito ad indicazioni di diversa provenienza da quella della loro coscienza. Essi sono stati non solo scelti fra gli iscritti e i militanti di determinati politici, ma fra gli attivisti.

Altro argomento è quello dell'ammissione degli accompagnatori. So che voi tendete a dare carta bianca al presidente di seggio nel decidere sull'ammissione degli accompagnatori.

Ora, signor Assessore, io aspetto di sentire da lei che devono poter entrare in cabina solo quelli a cui mancano le mani o gli occhi. Perché quando un medico rilascia un certificato in cui si dice che il tal dei tali è « demente », il presidente non lo deve ammettere. Voglio sentire da lei che quando si parla di « im-

pedimento fisico » si tende a dare una definizione riassuntiva di quelli che sono gli impedimenti classici: la amputazione delle mani o la perdita della vista. Questi sono impedimenti, ma le capacità intellettive devono essere intatte e non possono sostituirsi con uno zelatore. Nella legge n. 99 lei vede che non viene neanche sancito l'obbligo di prendere atto dell'impedimento; si prende atto del certificato e lo si mette agli atti. Ora la dizione « impedimento fisico » come qui viene assunta, rappresenta un passo indietro rispetto alla legge precedente e a quella nazionale. Io voglio sentire da lei che con questa dizione non si è pensato di ampliare le funzioni dell'accompagnatore; l'impedimento deve essere un impedimento meccanico e non psichico. Io non dico poi che il presidente di seggio non abbia il diritto di chiudere le porte dell'aula dove si stanno spogliando i voti e che non possa disporre che nell'aula non entrino altri elettori se non quelli che devono votare. Devo però far presente che per prassi i cittadini hanno sempre assistito alle operazioni elettorali che si svolgono all'interno del seggio. Ora io ammetto che una interpretazione della legge potrebbe consentire al presidente di tenere chiusa l'aula quando si svolgono le operazioni di scrutinio. Ma quello che non ammetto è che di fronte a una prassi che è sempre valsa fino al 28 aprile, di colpo quel giorno tutti i presidenti di seggio hanno detto che non si poteva più assistere; hanno cambiato una prassi tutti insieme e tutti nello stesso giorno. E questo, mi consenta di dirlo, mi pare per lo meno strano.

Ora va detto che è necessario che i presidenti di seggio siano scelti con un metodo diverso, per cui ritengo che si debba ritornare al vecchio sistema, in modo da togliere il grosso sospetto politico che si voglia influire sull'andamento delle elezioni. In sostanza il pre-

sidente, per la sua stessa figura e anche per il prestigio personale, può dire una parola che diventa definitiva per tutti quanti. So che mi si opporrà che il problema è complesso, che il problema degli accompagnatori è una « vexata quaestio »; vorrei però che le cose mi venissero chiarite, perché noi non possiamo abdicare al diritto e al dovere che abbiamo di fissare con precisione e con chiarezza queste cose di importanza fondamentale.

Incompatibilità: il sindaco può fare il consigliere regionale. In via di massima sono dell'opinione che si debba evitare ogni comunismo e direi di essere rigidi nella interpretazione di questa disposizione, della quale avremo modo di occuparci più ampiamente quando discuteremo la legge 99.

Ecco alcune cose che avevo da dire; mi riservo naturalmente di intervenire nel corso della discussione articolata. Non posso però dimenticare la truffa che è stata consumata ad Ala, dove il partito di maggioranza ha saputo giocare in modo senza dubbio abile facendo sì che della lista dell'opposizione venissero eletti non i primi quattro candidati, ma gli ultimi. Ho illustrato gli errori e i pericoli che secondo me sono contenuti in questa proposta di legge. Siamo con i piedi per terra: lo strumento elettorale solo per gli sciocchi è uno strumento tecnico.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Als Präsident der zuständigen Kommission fühle ich mich verpflichtet, zu einigen Ausführungen des Abg. Canestrini Stellung zu nehmen, der übrigens Mitglied dieser Kommission ist. Meiner Ansicht nach hat der Abgeordnete Canestrini eine Anstrengung unternommen, die nicht im Verhältnis steht zu dem, was tatsächlich hier zu

Debatte steht und hier entschieden werden soll. Er hat sich mit Fragen befaßt, die von grundsätzlicher politischer Bedeutung sind, die aber nicht, weder bei diesem Gesetz noch beim nachfolgenden Gesetz über die Regionalratswahlen, zur Debatte stehen. Ich möchte mich jetzt selbstverständlich auf das nun zur Debatte stehende Gesetz beschränken, welches Abänderungen zur Gemeindevahlordnung enthält, die durchwegs technischer und nicht politischer Natur sind. Was die Methode hinsichtlich der Festsetzung der Sitze betrifft, welche die wahlwerbenden Gruppen auf Grund der abgegebenen Stimmen gewonnen haben, so hat die Kommission nichts Neues vorgeschrieben und keine Abänderungen vorgeschlagen. Lediglich im Bericht wird darauf hingewiesen, daß es 1960 im Trentino mit der bisher angewandten Methode in Trient vorgekommen ist, daß eine Liste mit 2076 Stimmen 3 Sitze bekommen hat, während zwei andere Listen mit 2533 und 2544 Stimmen nur zwei Sitze bekommen haben. Man hat dieses Mißverhältnis aufgezeigt, um eventuell zu sehen, ob der Regionalausschuß oder auch irgendjemand der Abgeordneten im Regionalrat Abhilfe schaffen könnte, d.h. einen neuen Vorschlag machen könnte, um zu verhindern, daß sich ein solches Mißverhältnis wiederholt. Nun wissen wir, daß für die Provinz Bozen durch das sogenannte staatliche Rahmengesetz vom Jahr 1951 eine Methode vorgeschrieben ist, die solche Mißverhältnisse hervorbringen kann. Der Sekretär der Kommission, Dr. Trotter, hat dann im Auftrag der Kommission eine Zusammenfassung der Methoden ausgearbeitet, aus der hervorgeht, mit welchen Methoden man solchen Mißverhältnissen und ungerechten Ergebnissen am ehesten zuvorkommen kann. Aus dieser Aufstellung, die meiner Ansicht nach sehr übersichtlich und verständlich ist und keines sehr langen Stu-

diums bedarf, geht hervor, daß die Methode des sogenannten natürlichen Quotienten und der höchsten Reste sowie die Methode des korrigierten Quotienten und der höchsten Reste laut Punkt 3) und 4) schlechter sind, weil sie zu den Ergebnissen führen können, wie sie in der Stadt Trient vorgefallen sind und dabei ein ungerechtes Ergebnis hinsichtlich der Verteilung der Sitze herauskommen könnte. Die Methoden gemäß 1) und 2) des korrigierten Divisors und die Methode d'Hondt lassen keine Reste mehr übrig und machen deshalb den ganzen Quotienten überflüssig. Diese beiden Methoden des korrigierten Quotienten nach Hagenbach-Bischoff, bzw. des erhöhten Divisors und der Methode d'Hondt, der sukzessiven Teilung, geben die beste Gewähr dafür, Ungerechtigkeiten in der Verteilung der Sitze durch diese Wahlgeometrie zu vermeiden. Jetzt ist das allerdings nun so: In der Provinz Bozen haben wir durch Staatsgesetz eine Methode vorgeschrieben, die nicht die gerechteste ist. Das wäre die Methode Nr. 3, die zu solchen Unstimmigkeiten führen kann, so daß man diese für die Provinz Bozen nun einmal vorgeschriebene Methode für das Trentino nicht empfehlen könnte. Wenn schon eine Änderung in der Methode im Trentino vorgenommen werden soll, dann wäre es entweder die unter Nr. 1 oder Nr. 2 beschriebene, die meiner Ansicht nach beide in gleicher Weise zu empfehlen wären. Beide ergeben, daß keine Reste mehr entstehen oder, soweit sie entstehen, diese Reste nicht mehr zählen. Wenn also eine Änderung in der Methode für das Trentino durchgeführt werden soll, so ist entweder das System d'Hondt zu empfehlen — und zwar nicht erst für die Reste angewendet wie es heute ist, sondern insgesamt, so daß einfach von vornherein die Gesamtzahl der erzielten Stimmen dividiert wird durch 1, 2, 3, 4 usw.

bis alle Sitze erschöpft sind — oder die reine d'Hondt-Methode, die von Anfang an angewendet wird, so daß überhaupt keine Reste mehr übrig bleiben. Das ist auch nach Ansicht aller Wahlwissenschaftler eine gerechte Methode. Ebenso auf derselben Ebene ist die Methode des korrigierten Divisors, d.h. die Anzahl der Sitze plus 1 oder 2, wobei, wie es in diesem Beispiel vorgeführt wird, im Trentino — falls in Trient im Jahr 1960 diese Methode angewendet worden wäre — 40 plus 2 und das Gesamtergebnis dividiert durch 42 kein Rest übrig geblieben wäre. Die Aufteilung wäre alsdann so gerecht erfolgt, wie es sich der gesunde Menschenverstand erwartet. Nachdem es einerseits nicht möglich ist, in der Provinz Bozen die Methode zu ändern, obwohl es gut wäre, es zu tun, auf der anderen Seite aber im Trentino eine gewisse Freiheit herrscht, würde ich vorschlagen, die eine oder andere Methode anzuwenden, möchte aber empfehlen, daß man entweder die Methode d'Hondt, also absolut, oder die Methode des ergänzten bzw. erhöhten Divisors anwendet. Dadurch könnte diese ungerechte Verteilung, wie sie in Trient vorgekommen ist, vermieden werden. Abg. Canestrini hat von der D.C.-S.V.P.-Mehrheit in der Region gesprochen. Ich möchte erstens feststellen, daß die S.V.P. nicht zur politischen Mehrheit in der Region gehört; zweitens, daß die Abgeordneten der S.V.P. hier im Regionalrat und in der Region eine Minderheit von einem Drittel und im Gesamtstaat von 0,5% darstellen, so daß diese völkische, nationale Minderheit, sei es auf staatlicher oder auf regionaler Ebene als Minderheit betrachtet werden soll: nicht als eine politische, sondern als eine völkische Minderheit, für welche ein besonderer Schutz erforderlich ist, wie es der Art. 6 der Verfassung auch vorschreibt. Da es sich also nicht um irgendeine politische Gruppe handelt,

sondern um eine Volksgruppe, sind, wie gesagt, besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, was die italienische Verfassung auch anerkannt hat. Ich möchte jetzt nicht auf die Frage eingehen, die durch die Änderungen des regionalen Wahlgesetzes aufgeworfen wird, d.h. den Divisor nicht plus 1, sondern plus 2 zu erhöhen, um zu verhindern, daß überhaupt noch Reste übrig bleiben, welche irgendwie für die Zuweisung der Sitze in Frage kommen. Diesbezüglich möchte ich aber daran erinnern, daß nicht nur für die Wahlen in das Abgeordnetenhaus diese Methode anstelle der van d'Hondt-Methode angewendet worden ist, um diesen Streit wegen der Reste und die Ungerechtigkeit, die bei Verteilung der Reststimmen immer vorkommen kann, auszuschalten. Sie ist nicht nur beim Gesetz zur Wahl des Abgeordnetenhauses, sondern auch auf Grund einer jüngsten Änderung des Gesetzes zur Wahl der Provinzialräte in ganz Italien eingeführt worden, d.h. die Anzahl der Sitze plus 2. In Sardinien gilt die Methode plus 3, so daß man die Wahl hat zwischen der van d'Hondt-Methode und dem korrigierten Quotienten. Sie bietet bei plus 2 mehr Gewähr dafür, daß die Reste nicht mehr gezählt werden brauchen und dieselben für die Zuteilung der Sitze nicht mehr verwendet werden müssen.

Ich muß mich noch mit einer anderen Sache befassen, die der Abgeordnete Canestrini aufgegriffen hat, nämlich die Frage der Präsidenten der Wahlsektionen. Wir bzw. die Kommission hat beantragt, daß die Ernennung dieser Präsidenten vom Präsidenten des Regionalausschusses durchgeführt werde, und wir sind uns nicht nur voll und ganz bewußt, daß die Südtiroler Volksgruppe im Regionalrat sowohl eine völkische als auch eine politische Minderheitsgruppe darstellt, sondern auch, daß damit die Funktion durch Über-

tragung auf den Präsidenten des Regionalausschusses, d.h. auf einen Politiker übergehen soll. Dadurch, daß der Präsident des Regionalausschusses, trotzdem wir in der Opposition stehen, hierzu berufen werden soll, wird er jedoch und mit ihm der Regionalausschuß der politischen Kontrolle des Regionalrates unterworfen. Dies bietet uns größere Gewähr dafür, daß das Regionalgesetz besser eingehalten wird als von einer Stelle, die als Gerichtsbarkeit wohl die erste Garantie für die Durchführung der Gesetze darstellt, uns jedoch keine Möglichkeit zu irgendeiner Einflußnahme dazu bietet, daß die Wahlsektionspräsidenten von einem politischen Standpunkt aus ernannt werden und das Gesetz tatsächlich seinem Sinne entsprechend durchgeführt wird. Ich werde gleich konkreter und beziehe mich auf meine Tätigkeit als Regionalassessor bis 1959, der auch für die Gemeinde- und Regionalwahlen zuständig war und die dabei erfolgte Ernennung der Wahlbehördepräsidenten bei den Gemeindewahlen vom Jahr 1956 aus praktischer Erfahrung kennt. Nach einer beim Landesauschuß in Bozen durchgeführten Überprüfung sind damals für Südtirol 311 Präsidenten ernannt worden. Davon waren 178 der deutschen Sprache mächtig, 133 der deutschen Sprache nicht mächtig, 177 waren aus fremden Gemeinden in andere Gemeinden entsandt. Das, obwohl das Gesetz klipp und klar sagt, daß diese Präsidenten sogar die vollkommene Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache haben müssen. Die Vorschrift ist dem Art. 78 des Autonomiestatuts hinsichtlich der Friedensrichter entnommen. Ich habe damals in meiner Eigenschaft als zuständiger Regionalassessor alles unternommen, was meiner Ansicht nach unternommen werden konnte, um zu gewährleisten, daß die Präsidenten der Wahlsektionen in Südtirol beide Sprachen,

wenn nicht vollkommen, doch derart beherrschen, daß sie in beiden Sprachen den Wählern Auskunft geben können, bzw. die Wahlvorgänge leiten können.

Ich möchte hier nicht die gesamte Korrespondenz vorlesen, die sich zwischen dem Regionalausschuß einerseits und dem Appellationsgerichtshof andererseits abgespielt hat, sondern lediglich den letzten Brief, den ich an den damaligen Präsidenten des Regionalausschusses Odorizzi am 13. Oktober 1956 gesandt habe. Er lautet zusammenfassend: « Ich hatte am 18. September eine längere Unterredung mit dem Präsidenten des Appellationsgerichtshofes, in welcher wir vereinbart haben, daß wir kurzerhand unsere Bemerkungen hinsichtlich der Sprachkenntnisse der vorgeschlagenen Wahlsektionspräsidenten machen, und zwar würde die Liste, die beim Appellationsgerichtshof aufgelegt ist, immer in via breve dem Assessorat mitgeteilt. Ich habe jedoch heute, am 13. Oktober 1956, vom Kanzleibeamten erfahren, daß er auf Grund von Weisungen, die er bekommen hat, uns keine Liste mitteilen würde, sie vielmehr erst mitteilen würde, nachdem die Präsidenten regelrecht mit Dekret ernannt sind. Auf meine Frage, ob die Liste der von uns vorgeschlagenen Präsidenten, die der deutschen Sprache mächtig sind, auch verwendet würde, bei der auch angegeben war, welche Personen unserer Ansicht nach nicht genügend Kenntnis der deutschen Sprache besitzen, wurde mir vom Kanzleibeamten geantwortet, daß davon nur zum allergeringsten Teil Gebrauch gemacht worden ist, weil der Appellationsgerichtshof hinsichtlich der Deutschkenntnis anderer Ansicht wäre. Gegenüber dieser erneuten Verletzung des Gesetzes, die auch gegenüber der Region einen Affront darstellt, da ich nicht nur in meiner Eigenschaft als Regionalassessor, sondern auch als Beauftragter

des Präsidenten des Regionalausschusses gehandelt habe, ersuche ich Sie dringend beim neuen Präsidenten des Appellationsgerichtshofes zu intervenieren, der demnächst von Rom zurückkommt ».

Wir sind also der Ansicht, daß durch diese Neuregelung die Vorschrift der Kenntnis beider Sprachen und die Einhaltung derselben besser gewährleistet werden kann als nach der bisherigen Regelung. Wir betrachten das nicht als eine « deminutio capitis » der Gerichtsbarkeit, weil andere Regionen und im besonderen Sizilien sowohl hinsichtlich der Gemeinde- als auch der Regionalwahlen diese Neuerung, das heißt die Zuständigkeit des Präsidenten des Regionalausschusses, eingeführt haben aus Gründen, die man vielleicht als autonomische Gründe bezeichnen kann und wobei wohl anzunehmen ist, daß gerade in Sizilien die Bedenken, die der Abg. Canestrini vorgebracht hat, auf Seiten der dortigen verschiedenen Parteien nicht vorwiegend waren. Wenn es aber so wäre, wie Abg. Canestrini behauptet hat, daß bei den letzten Wahlen ein Großteil dieser Präsidenten, abgesehen von der Sprache, geradezu politische Vertreter gewisser Parteien gewesen seien, sich als solche dann auch aufgeführt hätten, so wäre eigentlich zuviel bewiesen. Dies deshalb, weil diese Präsidenten ja vom Präsidenten des Appellationsgerichtshofes ernannt worden sind, der die Gewähr bieten müßte, von der Sie ja gesprochen haben. Wenn das also sozusagen am grünen Holz vorkommt, dann wäre das ein Grund mehr, um davon abzugehen. Wir haben in der Kommission diesen Vorschlag befürwortet, weil wir der Ansicht sind, daß der Präsident des Regionalausschusses ähnlich wie in Sizilien — wo die Konstellation der politischen Parteien bestimmt nicht so ist, daß eine Partei die überwiegende Mehrheit hat — der politischen Kontrolle des Regionalrates unterworfen

ist, in dem wir eine Minderheit darstellen. Deshalb ist die bessere Gewähr dafür gegeben, daß der Buchstabe des Gesetzes hinsichtlich der Sprachkenntnis erfüllt werde. Auch hinsichtlich der anderen Mängel, die vorgekommen sind, bieten ausgesprochen politische Vertreter als Wahlbehördepräsidenten für jede Minderheitsgruppe im Regionalrat die bessere Gewähr, weil sie im Regionalrat zur Verantwortung gezogen werden können, was bei einer anderen Stelle, die dieser Kontrolle entrückt ist, nicht der Fall ist.

*(Come presidente della commissione competente mi sento in dovere di prendere posizione su alcune dichiarazioni del cons. Canestrini, il quale del resto fa parte della stessa commissione. A mio avviso egli si è accollato una fatica sproporzionata all'argomento che stiamo dibattendo e decidendo: ha trattato questioni di carattere eminentemente politico che però non sono attualmente in discussione né con la presente legge né con la seguente sulle elezioni del Consiglio regionale. Vorrei naturalmente limitarmi per ora alla legge attualmente in discussione, che contiene modifiche all'ordinamento elettorale dei Comuni, modifiche tutte di natura tecnica ed affatto politica. Per quanto riguarda il metodo di assegnazione dei seggi acquistati, in base ai voti ottenuti, dai vari gruppi presentatisi alle elezioni, la commissione non ha fatto nuove prescrizioni né proposto emendamenti. Nella relazione si accenna soltanto al fatto che nel 1960 il sistema elettorale applicato nel Trentino ha dato per Trento il risultato che ad una lista con 2076 voti sono stati assegnati 3 seggi mentre due altre liste, rispettivamente con 2533 e 2544 voti, si sono viste assegnare soltanto due seggi. Si è accennato a questa sproporzione perché si spera che la Giunta regionale o qualcuno dei consiglieri possa porre rimedio a que-*

*sto stato di cose, faccia cioè una proposta che eviti il ripetersi di tale sproporzione. Sappiamo che per la Provincia di Bolzano la cosiddetta legge-cornice del 1951 prescrive un sistema che potrebbe causare una sproporzione analoga. Il segretario della commissione, dott. Trotter, ha poi elaborato, su incarico della commissione stessa, un riassunto dei sistemi elettorali da cui risultano appunto i sistemi più adatti a prevenire tali sproporzioni e tali ingiusti risultati. Da questa presentazione, che a me sembra chiara e comprensibile e che non abbisogna di un lungo esame, risulta che il sistema del cosiddetto quoziente naturale e dei massimi resti come pure il sistema del quoziente corretto e dei massimi resti, presentati ai punti 3) e 4), sono i meno buoni poiché possono portare ai risultati che si sono verificati a Trento, cioè ad un'ingiustizia nella ripartizione dei seggi. I sistemi del divisore corretto illustrati ai punti 1) e 2) ed il sistema van d'Hondt non danno resti e perciò rendono inutile ogni discussione sul rapporto dei resti con l'intero quoziente. Entrambi questi sistemi del quoziente corretto secondo Hagenbach-Bischoff, cioè del divisore aumentato, e del sistema van d'Hondt, o della divisione successiva, danno la migliore garanzia di evitare le ingiustizie nella assegnazione dei seggi attraverso questa forma di geometria elettorale. Le cose si presentano attualmente così: in provincia di Bolzano è prescritto con legge nazionale un sistema che non è fra i più giusti, cioè quello presentato al numero 3), che può condurre ad errori simili a quello sopra descritto e di conseguenza non è consigliabile adottare anche per la provincia di Trento. Se nel Trentino il sistema dev'essere modificato, allora mi sembra che siano senz'altro raccomandabili entrambi i sistemi descritti ai punti 1) e 2). Entrambi non danno resti o, se questi esistono, non contano*

*più. Se dunque nel Trentino il sistema elettorale dovrà venir modificato, sarà consigliabile applicare il sistema van d'Hondt — e non applicato soltanto ai resti, come si è fatto fin'ora, ma al totale, in modo che questo venga diviso già da principio per 1, 2, 3, 4, 5, ecc. fino all'esaurimento dei seggi — oppure il sistema van d'Hondt vero e proprio applicato dall'inizio cosicché non rimanga alcun resto. Secondo il parere dei tecnici elettorali questo sistema è anche giusto. Sullo stesso piano è il metodo del divisore corretto, cioè il numero dei seggi aumentato di una o due unità, con cui, come risulta dall'esempio riportato nel Trentino — sempre se il metodo fosse stato applicato a Trento nelle elezioni del 1960 — il divisore sarebbe stato 40 più 2 ed il totale dei voti diviso per 42 non avrebbe dato alcun resto. La suddivisione sarebbe avvenuta pertanto con quella giustizia che il buon senso si aspetterebbe. Poiché in provincia di Bolzano non è più possibile modificare il sistema elettorale, anche se sarebbe bene farlo e nel Trentino è invece possibile una certa libertà di scelta, proporrei di applicare l'uno o l'altro metodo, con la raccomandazione però di usare o il sistema van d'Hondt in senso assoluto od il sistema del divisore corretto od aumentato. Con ciò si potrebbe evitare un'ingiusta distribuzione dei seggi come quella avvenuta a Trento. Il cons. Canestrini ha parlato di una maggioranza D.C.-S.V.P. nella Regione: prima di tutto vorrei osservare che la S.V.P. non appartiene alla maggioranza politica nella Regione, poi anche che i consiglieri della S.V.P. rappresentano nel Consiglio regionale e nella Regione una minoranza pari ad un terzo e nell'ambito nazionale pari allo 0.5%. Insomma tale minoranza, sia su piano regionale che su piano nazionale, deve essere considerata non come una minoranza politica ma come una minoranza etnica che*

*necessita di una particolare tutela, come del resto è previsto dall'art. 6 della Costituzione. Poiché non si tratta dunque di un qualsiasi gruppo politico ma di un gruppo etnico sono necessarie, come ho già detto e come la stessa Costituzione ha riconosciuto, speciali misure protettive. Non vorrei ora soffermarmi sulla questione sollevata dalla modifica alla legge elettorale regionale, cioè se il divisore debba essere aumentato di una o due unità per evitare che ci siano ancora resti considerabili ai fini dell'assegnazione dei seggi. A questo proposito vorrei però ricordare che il sistema del numero dei seggi più due al posto di quello del van d'Hondt non solo è stato impiegato per le elezioni della Camera dei deputati, appunto per evitare le contese per i resti e le ingiustizie sempre possibili nella ripartizione dei voti restanti, ma anche per l'elezione dei Consigli provinciali in tutta Italia, in base ad una recentissima modifica della legge. In Sardegna viene applicato lo stesso sistema col divisore aumentato di tre unità, cosicché si può scegliere fra il sistema van d'Hondt e quello del quoziente corretto. Questo secondo metodo con il divisore più 2 offre maggiori garanzie che non occorra più considerare i resti né usarli per l'assegnazione dei seggi. Devo poi occuparmi qui di un'altra questione sollevata dal cons. Canestrini, cioè quella dei presidenti dei seggi elettorali. Noi, e rispettivamente la commissione, abbiamo proposto che la nomina dei presidenti di seggio sia fatta dal Presidente della Giunta regionale; noi siamo altresì perfettamente consapevoli tanto del fatto che il gruppo etnico sudtirolese è in Consiglio regionale una minoranza tanto sul piano etnico che su quello politico quanto che con questo trapasso le funzioni passano ad una personalità politica. Incaricando il Presidente della Giunta regionale, pur essendo noi all'opposizione, si sottopone*

tanto il Presidente stesso quanto la Giunta regionale al controllo del Consiglio. Questo ci dà una garanzia di rispetto della legge regionale maggiore di quella che ci darebbe un ufficio che, come organo giurisdizionale, rappresenta bensì la più solida garanzia di applicazione della legge ma che non ci offre nessuna possibilità di influenza sulla nomina dei Presidenti di seggio partendo da un punto di vista politico e su un'applicazione effettiva della legge secondo il suo significato. In termini più concreti, mi riferisco alla mia attività di Assessore regionale prima del 1959: ero allora competente per le elezioni comunali e regionali ed ho personale esperienza delle nomine dei presidenti di seggio per le elezioni comunali del 1956. Dopo un controllo effettuato presso la Giunta provinciale di Bolzano furono allora nominati 311 presidenti per il Sudtirolo: di questi 178 conoscevano il tedesco, 133 non lo conoscevano e 177 erano stati trasferiti da altri comuni: questo sebbene la legge prescriva chiaro e tondo la conoscenza addirittura perfetta delle due lingue. Questa prescrizione è derivata dall'art. 78 dello Statuto di autonomia riguardante i giudici conciliatori. In quell'occasione, nella mia qualità di Assessore, ho fatto tutto quanto mi sembrava possibile per garantire che i presidenti di seggio in Sudtirolo conoscessero le due lingue, anche se non perfettamente, almeno quanto bastava per fornire informazioni ai votanti in entrambe le lingue e presiedere alle votazioni.

Non vorrei qui leggere tutta la corrispondenza intercorsa fra la Giunta regionale e la Corte d'Appello; mi limiterò all'ultima lettera da me scritta all'allora Presidente della Giunta regionale dott. Odorizzi il 13 ottobre 1956. La cito in riassunto: « Il 18 settembre ho avuto con il Presidente della Corte di Appello un lungo colloquio nel corso del quale è stata con-

certata una soluzione nel senso che noi avremmo potuto fare ufficiosamente le nostre osservazioni sulla conoscenza delle due lingue da parte dei presidenti di seggio proposti; la lista esposta presso la Corte d'Appello sarebbe sempre stata comunicata in via breve all'Assessorato. Ho però saputo oggi, 13 ottobre 1956, dal cancelliere, che in base a disposizioni impartitegli non ci avrebbe comunicato la lista o meglio lo avrebbe fatto soltanto dopo che i presidenti di seggio fossero stati nominati con decreto. Alla mia domanda se si sarebbe fatto uso anche della lista con i presidenti da noi proposti che conoscono il tedesco ed inoltre con quelli che a nostro parere non lo conoscono sufficientemente, il cancelliere mi rispose che se ne era tenuto conto in minima parte perché la Corte d'Appello era di altro avviso per quanto riguarda la conoscenza del tedesco. Di fronte a questa rinnovata violazione della legge, che costituisce inoltre un affronto alla Regione perché io agivo non soltanto nella mia qualità di Assessore regionale ma anche per incarico del Presidente della Giunta, Le chiedo di intervenire urgentemente presso il nuovo Presidente della Corte d'Appello che tornerà in breve da Roma ».

Siamo perciò del parere che questo nuovo regolamento potrebbe garantire, meglio del regolamento finora vigente, l'osservanza della prescrizione della conoscenza del tedesco e la prescrizione stessa. Noi non riteniamo ciò una « deminutio capitis » dell'organo giurisdizionale perché già altre regioni, e specialmente la Sicilia, hanno introdotto l'innovazione della competenza in materia del Presidente della Giunta regionale tanto per le elezioni comunali quanto per quelle provinciali. Ciò per ragioni che forse si possono definire autonomistiche e per cui si può credere che proprio in Sicilia i dubbi che ha avanzato il cons. Canestrini non

*siano stati determinati, dati i diversi partiti di laggiù. Se fosse poi vero quanto ha affermato il cons. Canestrini, che cioè nelle ultime elezioni la maggior parte di questi presidenti, lingua a parte, siano stati addirittura emissari di certi partiti politici e si siano comportati in conseguenza, sarebbe già dimostrato troppo. Ciò perché i presidenti di seggio sono stati nominati dal Presidente della Corte d'Appello, il quale dovrebbe offrire la garanzia di cui si è parlato. Se questo è potuto succedere tanto di recente, sarebbe una ragione in più per cambiare il metodo. Noi abbiamo appoggiato questa proposta in sede di commissione perché siamo del parere che il Presidente della Giunta regionale sia sottoposto al controllo politico del Consiglio in cui noi costituiamo la minoranza, analogamente a quanto succede in Sicilia, dove la costellazione dei partiti politici non è certo tale da garantire ad un solo partito una decisa maggioranza. Per tale ragione la soluzione proposta costituirà la migliore garanzia del rispetto della lettera della legge per quanto riguarda le prescrizioni sulla lingua. Anche per gli altri inconvenienti verificatisi, dei rappresentanti esclusivamente politici come presidenti di seggio offrono le migliori garanzie per tutti i gruppi di minoranza nel Consiglio regionale in quanto essi possono esser chiamati a render conto del loro operato in Consiglio, cosa impossibile per un altro organo che a tale controllo sia sottratto.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): È stato accennato già all'importanza di questa legge, legge elettorale, su una materia cioè in cui il sistema politico in cui viviamo, esprime le sue rappresentanze politiche. È necessario quindi medi-

tare attentamente questo provvedimento, e chiedersi se questa modifica alla legge precedente fosse necessaria, domanda alla quale ritengo di dover rispondere di sì; ma se mi chiedo se fosse necessario mutarla radicalmente nella sua sostanza come è stato fatto, allora devo rispondere di no. Devo rilevare che la trasformazione radicale di questa legge, è avvenuta in seno alla Commissione legislativa che l'ha esaminata. Il progetto presentato dalla Giunta regionale, rappresentava una serie di perfezionamenti tecnico legislativi che erano giustificati dalle esperienze offerte dalla legge precedente nel periodo nel quale essa è stata in vigore. La Commissione affari generali invece ha impresso al progetto di legge originario una trasformazione tale, da renderlo almeno in alcune parti irricognoscibile; e mi sorprende che ciò non sia stato avvertito dai Commissari, che alcuni problemi, come quello della rappresentanza proporzionale dei comuni, l'uso della lingua tedesca, il controllo sugli atti dei sindaci in preparazione alle elezioni, abbiano trovato i commissari tutti d'accordo su formulazioni che ritengo avanzate dal Presidente della Commissione, il quale, in materia, è indubbiamente un esperto di prima categoria, una stella, indubbiamente, a prescindere dalle sue concezioni che non condivido, e che si impegna seriamente in ogni campo della sua attività amministrativa; impegno che è da elogiare e possibilmente da imitare, anche se, come ripeto, le sue concezioni non possono essere condivise; e da questo riconoscimento all'avvicinarsi alle sue convinzioni, della strada — sul piano politico generale — ce ne corre.

Devo quindi aggiungere che questo disegno di legge, quale è uscito dalla Commissione affari generali, e specialmente per quanto esso innova rispetto alle precedenti proposte della Giunta, non può trovarmi consenziente,

per ragioni politiche e per ragioni giuridiche. Per ragioni giuridiche soprattutto, non posso consentire alla proposta di eliminare quella parte dell'art. 2 della legge che, sia pure imperfettamente, esprimeva la volontà della Giunta, la sua preoccupazione nei confronti del problema dei comuni altoatesini, per l'applicazione della proporzione etnica nelle rappresentanze e negli organi, giusto quanto dispone l'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia. Il testo proposto dalla Giunta, riteneva specificatamente che la rappresentanza dei gruppi di minoranza nella Giunta e nelle Commissioni dovesse essere comunque assicurata in ogni caso; ed io nego che per ragioni di ordine logico, che rappresentano i motivi di una proporzionale matematica, possa essere consentito di escludere le rappresentanze della minoranza, anche laddove il numero dei loro rappresentanti non consenta l'applicazione aridamente matematica della proporzionale rapportata ai gruppi. Secondo la dizione dello Statuto, una rappresentanza proporzionale deve esserci: e poco importa se il rapporto degli eletti dei due gruppi sia di uno a dieci piuttosto che di uno a quattro od anche di uno a cento; purché il rapporto sussista, questa rappresentanza proporzionale ha la possibilità di essere attuata. La dizione dell'art. 54 dello Statuto discende dal principio della parità dei gruppi linguistici, che debbono comunque essere rappresentati nelle amministrazioni, e non ha importanza la misura del rapporto, ha importanza soltanto che il rapporto esista e come tale debba essere rappresentato.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma allora noi potremmo essere rappresentati al Consiglio dei Ministri . . .

MITOLO (M.S.I.): Consigliere Benedikter, l'art. 54 prevede disposizioni per la Provincia e per i Comuni di Bolzano; lei chiede, coi suoi colleghi, una modifica analoga alle disposizioni della Costituzione italiana e non sarò certamente io a protestare quando rivendicherete il vostro diritto ad essere rappresentati. Mi è sembrata giusta la preoccupazione della Giunta regionale di dare, nella legge, una sicura garanzia di questo diritto, di risolvere, attraverso quella dizione, ancorché imperfetta, un problema che non è stato, finora, mai risolto, per quella stessa volontà che testé, con la sua interruzione, il cons. Benedikter ha chiaramente palesato, per l'interpretazione restrittiva che, in materia di art. 54, è sempre stata applicata dalla S.V.P. Ripeto che non è esatto dire *anche se il numero dei consiglieri non lo consente*, perché, a mio giudizio, quando un rapporto proporzionale c'è, in qualsiasi misura esso debba commisurarsi, una rappresentanza proporzionale deve sempre esserci, applicando un criterio pratico, che tenga conto dello spirito dell'articolo citato, posto a tutela della parità dei diritti dei gruppi linguistici. Stranamente emendando questo articolo, anzi sopprimendolo, la Commissione ha dimostrato una deplorabile acquiescenza e non posso non deplorare quei commissari del gruppo linguistico italiano nella Commissione affari generali che non hanno avvertito l'importanza del problema, che non si sono accorti che l'interpretazione dell'art. 54 da parte del gruppo di lingua tedesca, urta contro lo spirito stesso dell'articolo e costituisce una violazione di carattere costituzionale. O si accoglieva la proposta della Giunta, oppure bisognava dare una diversa formulazione dell'articolo, che rendesse comunque possibile l'applicazione di quella norma di garanzia che nell'articolo è insita, a tutela dell'uno e dell'altro gruppo linguistico.

Altra acquiescenza della Commissione è nella accettata abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 11, che prevedeva la possibilità della Giunta regionale del controllo sostitutivo sugli atti compiuti dai sindaci nella preparazione delle operazioni elettorali. Anche qui la Commissione è stata unanime nel domandare che questo controllo sostitutivo fosse trasmesso alle Giunte provinciali, cui spetta — per quella tormentata legge sui comuni che ha provocato recentemente una sentenza della Corte costituzionale e che dovremo riesaminare non so se per la quinta o sesta volta a breve scadenza — il potere di controllo sui comuni. Il controllo sostitutivo sugli atti amministrativi è una facoltà che spetta al Governo, come spetta alle Giunte provinciali e ad altri organismi e che consente di far compiere direttamente, ed attraverso commissari, quegli atti che siano stati delegati. Presupposto fondamentale di questa competenza di controllo sostitutivo, è la competenza nella materia dell'organo controllante: e non può essere ritenuto che, in questo caso, spetti il potere alla Provincia, in una materia la cui competenza è esclusivamente della Giunta regionale. Se la materia delle elezioni nei comuni fosse di competenza, anziché della Regione, delle Province, se le elezioni fossero indette dalle Province e non dall'Assessorato affari generali della Regione, allora potrei anche essere d'accordo; ma in questo campo la competenza, sia legislativa che amministrativa, è esclusivamente della Regione, quindi il potere di controllo ed anche di sostituzione spetta soltanto alla Regione. Non si può quindi accettare quanto è stato deciso dalla Commissione.

Mi ha interessato poi particolarmente anche la proposta, che ritengo pure partita dalla fertile fantasia del presidente della Commissione, della istituzione di un albo dei presi-

denti dei seggi elettorali. Mi rendo conto che l'estrema politicizzazione della nostra convivenza ha raggiunto vertici altissimi, tali forse che si può pensare ad arrivare alla creazione di una categoria di tecnici elettorali specializzati di professione, che diano modo di sistemare quanti, amanti della politica attiva, diversamente non potrebbero essere soddisfatti nelle loro ambizioni. L'albo dei presidenti di seggio è, fra l'altro, anche e veramente una trovata ridicola, perché se c'è un campo di attività nel quale il soggetto deve offrire garanzie di moralità, di integrità, di obiettività, questo è proprio il campo elettorale. Creare un albo dei presidenti di seggio, vorrebbe dire creare dei professionisti dei seggi elettorali: è una proposta del tutto inutile; che non risponde alle caratteristiche ed alle funzioni che devono essere proprie dei presidenti di seggio, i quali non possono costituire una categoria professionale vera e propria. Non so neanche spiegarmi il perché sia stata sottratta alla Magistratura la designazione dei presidenti dei vari seggi: secondo i chiarimenti del cons. Benedikter, ciò sarebbe dovuto al fatto che si sono verificati, nel passato, inconvenienti che potrebbero essere eliminati soltanto attraverso questa designazione da parte della Giunta regionale — ed, aggiungo io, magari, per delega da parte del Presidente della Giunta provinciale —.

E qui siamo alle solite: Benedikter ha il feticismo della lingua tedesca. Ma, chiediamoci, i presidenti di seggio, che funzioni hanno? Essi devono presiedere alle operazioni di voto. Le operazioni di voto sono quelle che tutti sanno: si entra, si ritira la scheda, si segna sulla scheda il simbolo che si crede, si restituisce la scheda. L'operazione più importante, quella della espressione del voto, è dell'elettore, il quale deve aver già fatto la sua scelta. Si saranno verificati degli inconvenienti: fra tante

centinaia di seggi, qualcosa potrà senz'altro essere accaduto, ma nego che questi inconvenienti possano essere dipesi dalla mancata conoscenza della lingua tedesca da parte dei presidenti dei seggi. Non esiste un dialogo presidente-elettore, non è necessaria quindi alcuna conoscenza della lingua. Il Presidente del seggio assolve a funzioni giuridico legali, deve applicare la legge, non ha necessità alcuna di conoscere la lingua tedesca. Non è mai risultato che si sia verificato qualche inconveniente pratico da parte dei presidenti dei seggi che non conoscessero la lingua tedesca. Ciò che interessa, mi pare, non è tanto la conoscenza della lingua, quanto quelle doti di intelletto, di indipendenza, di moralità anche, che sono la garanzia che le funzioni affidate saranno svolte nel migliore dei modi: di queste doti il presidente del seggio deve dar prova e non della conoscenza della lingua tedesca. Non credo che, senza voler recare offesa a nessuno, neanche la scelta dei presidenti di seggio da parte del Presidente della Giunta regionale possa essere migliore di quella che veniva fatta dai presidenti delle Corti di Appello. Il Presidente della Giunta regionale, ancorché organismo amministrativo, ha una caratterizzazione ed una veste politiche che rendono indubbiamente meno agevole quella indipendenza di giudizio che è invece caratteristica propria della Magistratura. E vorrei anche ricordare come questa decisione possa costituire una diminuzione, forse offensiva, per la Magistratura. Noi pretendiamo dai Magistrati che presiedano, che controllino, che proclamino i risultati delle elezioni, ma neghiamo loro il diritto ad esercitare funzioni che finora hanno assolto: senza un motivo attuale, logico, valido per far ciò.

Contrario sono anche al requisito, che si vorrebbe introdurre, della residenza per i presidenti del seggio: tenuto conto delle garanzie

richieste e che abbiamo ricordato, mi pare proprio che sarebbe saggio richiedere che il presidente di seggio sia persona non appartenente all'ambito dove le elezioni si svolgono. Per quanto riguarda poi il metodo di attribuzione dei seggi, tutta la questione, da quanto almeno mi è stato detto, dovrebbe risalire al fatto che, nelle elezioni comunali del 1960, c'è stata una lista, quella del mio partito, che ha conseguito in consiglio comunale tre seggi, contro i due assegnati ad un'altra lista che aveva conquistato un maggior numero di suffragi. Vorrei osservare soltanto che quella volta, è vero, ha tratto beneficio di questo meccanismo, il mio partito; ma che altre volte e le volte future, analogo beneficio può toccare a chiunque altro. Se è questa la preoccupazione che ha portato a proporre di cambiare il sistema, mi pare che sia assolutamente insufficiente come motivazione, non ci consente di approvare. Se il metodo deve essere cambiato, per l'attribuzione dei seggi, bisogna portare degli argomenti convincenti, di carattere generale, logici e pratici. Non vorrei, su questo argomento, anticipare un nostro giudizio ed il nostro atteggiamento, che avremo modo di discutere nella discussione concreta degli emendamenti.

Riassumendo, se condividiamo l'iniziativa e le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale a modificare la legge elettorale comunale passata e se condividiamo alcune impostazioni programmatiche della Giunta regionale, nel senso di correggere degli errori che sono stati rilevati dall'esperienza, non possiamo invece accettare le conclusioni della Commissione affari generali, che ha radicalmente mutato gli scopi iniziali della Giunta regionale.

Soprattutto non mi pare accettabile il punto di vista proposto sulla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, non posso accettare l'istituzione di un albo dei presidenti

di seggio, come non posso consentire sulla richiesta — quale requisito essenziale — della conoscenza della lingua tedesca da parte dei presidenti stessi. Benedikter, per giustificare questa proposta, si richiama all'art. 79, che riguarda la nomina dei giudici conciliatori. Ma non esiste necessità alcuna che i presidenti di seggio debbano avere requisiti uguali a quelli dei giudici conciliatori, per i quali, e particolarmente per quelli di piccoli centri, non ho difficoltà a riconoscere che la conoscenza della lingua tedesca è indispensabile.

Una analogia fra i giudici conciliatori ed i presidenti di seggio, tuttavia, non ha senso alcuno, non c'è alcun riscontro effettivo fra i due organismi. Non mi pare nemmeno accettabile la estromissione della Magistratura dalle nomine dei presidenti di seggio: la Magistratura costituisce una sicura garanzia di rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini, anche dei cittadini di lingua tedesca, ai quali la Magistratura ha consentito l'esercizio di molti diritti, che merita il nostro plauso per l'opera che fin qui ha svolta: di essa Magistratura dobbiamo continuare a servirci anche in questo campo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Ogni legge che viene posta in discussione, rappresenta sempre il tentativo di colmare una lacuna nell'ordinamento: si tratta sempre di trovare il sistema che meglio possa interpretare il pensiero del legislatore e la volontà popolare. La legge in discussione, attraverso le proposte che sono state avanzate dalla Giunta e quelle della Commissione legislativa, mi pare possa rappresentare sicuramente un passo innanzi rispetto al

passato. I motivi che hanno ispirato la Giunta regionale a rendere il più possibile perfetta questa legge, sono assolutamente di natura pratica; sono emersi, dal 1956 ad oggi, nell'esercizio pratico di questa legge; rappresentano soprattutto provvedimenti di carattere pratico, diretti ad eliminare ritardi e nei nel funzionamento. Anche dagli interventi che hanno preceduto il mio, si può rilevare che questa legge migliora sensibilmente la precedente, eliminando incongruenze e disparità interpretative fra la legge nazionale in materia elettorale per i comuni e le nostre disposizioni regionali in materia.

Da tutti è stato condiviso il giudizio che le modifiche siano essenzialmente di carattere tecnico: non vi è dubbio che in questa legge, le preoccupazioni di carattere tecnico possano avere, nelle loro soluzioni, anche qualche riflesso politico. Ma il fine che la Giunta regionale s'era proposto nel presentare lo schema di provvedimento era esclusivamente quello di dare al provvedimento stesso una forma maggiormente corrispondente alle esigenze del momento.

Per l'interpretazione dell'art. 54, sul quale si sono soffermati anche i consiglieri Mitolo e Canestrini, mi pare di poter dire che, se finora questo articolo ha avuto una interpretazione restrittiva, la Giunta sta cercando appunto di dare una più giusta e vasta interpretazione; e mi auguro che nel corso del dibattito possa essere approvata una formulazione che, proposta, dalla Giunta codifichi il diritto della rappresentanza etnica anche dalle posizioni di minoranza.

La proposta di abbassare dai diecimila a cinquemila abitanti il limite per l'applicazione della proporzionale nella provincia di Trento, mi pare accettabile; vorrò sentire il pensiero della Giunta regionale, che, sicuramente, di-

mostrerà la migliore buona volontà nell'accoglimento delle esigenze prospettate anche in passato. Resta fisso che il provvedimento proposto migliora sostanzialmente i criteri finora adottati, basandosi appunto su quanto l'esperienza ci ha insegnato nell'applicazione della precedente legge.

Non posso tacere, prima di concludere questo mio intervento, sull'atteggiamento assunto in questa discussione dal cons. Canestrini. Se il cons. Mitolo ha ugualmente espresso la sua opposizione lo ha fatto in forma pacata, esaminando gli aspetti tecnici e giuridici, con competenza e razionalità. Il sistema d'Hondt è un sistema sul quale si può discutere fin che si vuole, ma la differenza fra gli interventi di Mitolo e Canestrini è stata data dal fatto che il primo ha impostato il suo intervento su argomentazioni di metodo tecnico elettorale, mentre il secondo ne ha approfittato per trarne degli spunti politici che il mio gruppo deve recisamente respingere. Il richiamo alla legge del 1953, alla composizione delle commissioni, che sarebbe stata voluta soltanto per tener lontano le opposizioni dalle commissioni stesse o da non rappresentarvele secondo la loro forza, la definizione che si tratta di un attentato a fondo contro il sistema democratico vigente, rappresentano decisamente qualcosa di non accettabile. Mi pare che non si possa assolutamente dire che D.C. e S.V.P. abbiano inteso, con la presentazione di questo provvedimento, assicurarsi un profitto diretto: ma che sia chiaro come l'intento sia stato quello di offrire uno strumento migliore e più organico, che meglio potesse rappresentare le popolazioni in questa o nelle altre sedi. Se dovessimo seguire l'insegnamento che ci viene da quanto il partito comunista ha instaurato nei paesi dove è giunto al potere, allora, veramente, la democrazia navigherebbe velocemen-

te verso la sua fine. Noi sappiamo, del resto, da recenti, chiare dichiarazioni di Terracini e Scoccimarro, quale sia l'effettivo pensiero dei comunisti italiani, quale interpretazione il partito comunista sia pronto a dare della democrazia, della rappresentanza delle minoranze politiche nei vari consessi. Terracini ha ritenuto, e Scoccimarro ha confermato — e spero che l'avv. Canestrini possa essere d'accordo con questi santoni del suo partito — che è necessario l'inserimento del partito comunista nell'attuale governo. Il partito comunista, pur non superando il 25 per cento dei voti espressi nella consultazione, già si sente autorizzato a determinare la vita politica italiana.

È possibile, con queste concezioni, prestar fede alle affermazioni che qui vengono sbandierate dal cons. Canestrini, che si erge a difensore dei diritti ed a tutore dei piccoli partiti?

NARDIN (P.C.I.): Tambroni, Scelba . . .

ZILLER (D.C.): Tambroni e Scelba direbbero governi che avevano una loro maggioranza politica qualificata . . .

NARDIN (P.C.I.): Coi fascisti . . .

ZILLER (D.C.): Il 60 per cento del corpo elettorale, senza i fascisti. Non possiamo accettare lezioni di democrazia dal partito comunista che questi discorsi non farebbe certamente più se potesse dirigere in proprio la vita nazionale, se detenesse il potere . . .

NARDIN (P.C.I.): Ci farai tu dei corsi serali di democrazia!

ZILLER (D.C.): Non vorrei che questo intervento Canestrini lo avesse concepito in preparazione alle regionali del 1964 . . .

NARDIN (P.C.I.): Perché, lei non ci pensa?

ZILLER (D.C.): Non possiamo accettare lezioni dal partito comunista, quella proposta è una onesta distribuzione dei seggi basata sulla proporzionale. Non possiamo accettare lezioni dai comunisti, quando sappiamo anche troppo bene che dove essi sono al potere c'è una lista soltanto da votare, che l'opposizione non esiste per l'esclusione delle opposizioni, che la volontà popolare viene interpretata esclusivamente dai dirigenti del partito unico . . .

NARDIN (P.C.I.): Ci manderemo Ziller . . .

ZILLER (D.C.): Mai e poi mai potremo accettare le affermazioni di Canestrini, che son tese soltanto ed esclusivamente al discredito degli istituti democratici . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Democristiani, vorrà dire!

ZILLER (D.C.): Noi neghiamo che la democrazia occidentale possa essere interpretata dai comunisti, quando essa è morta laddove essi sono al potere.

NARDIN (P.C.I.): Ecco l'enciclica « Finam in terris » . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Abbiamo i diritti che ci son dati dalla Costituzione . . .

NARDIN (P.C.I.): In Portogallo avrebbero successo questi corsi . . .

(*Assume la Presidenza il Vicepresidente avv. Rosa*).

PRESIDENTE: Sentiamo il parere dell'Assessore.

MITOLO (M.S.I.): Signor Presidente, se facessimo una pausa?

PRESIDENTE: Faremo dieci minuti di sospensione alle 11.50.

Ho dato la parola all'Assessore: vuol parlare?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Scusi, io avevo capito che lei avesse disposta la sospensione . . .

Desideravo prendere la parola ancora ieri sera; la sospensione è stata così improvvisa che non ne ho avuto il modo; stamane poi ha ripreso ancora l'avv. Canestrini, sul cui intervento particolarmente devo replicare.

Lei, avv. Canestrini, nel suo intervento, legittimo, per carità perché ognuno può dire quello che vuole, avrebbe però dovuto tener presente un limite di rispetto reciproco che mi pare indispensabile in ogni convivenza; mi pare che alcune sue dichiarazioni non tengano conto della presenza di una Giunta regionale che ha espresso e sostiene un suo punto di vista: quando si parla di libidine modificatoria della legge elettorale, come lei ha fatto, si dice

una cosa non vera. Questi termini — lei è forse abituato a parlare nelle aule della giustizia dove c'è anche un pubblico Ministero — non possono qui trovare la stessa eco; non è lecito addebitare alla Giunta regionale delle modifiche che sono della Commissione; addebitarle ad una Giunta che ha presentato le sue proposte di modifica — ed è detto chiaramente nella relazione, se si fosse preso la briga di leggerla — soltanto sulla base dell'esperienza della legge precedente e dopo le modifiche apportate in sede nazionale alle leggi elettorali. Sia chiaro: da parte di questa Giunta non c'è stata volontà alcuna se non quella di modificazioni di forma o di sostanza, che rendessero più facile al cittadino l'adempimento del suo diritto, e del suo dovere, del voto. Niente altro.

Lei ha addebitato alla Giunta una volontà che mai ha avuta, che mai ha dimostrata. Se lei avesse partecipato ai lavori della Commissione, certe cose, forse, non le avrebbe dette. Vorrei anche precisare, per quel che riguarda la presunta mancanza di rispetto della Commissione verso la Magistratura, che non esiste mancanza di rispetto nel proporre che le nomine dei presidenti dei seggi siano fatte dal Presidente della Giunta regionale. Perfino i socialisti, in sede di Commissione, hanno fatto presente questa opportunità, che avrebbe reso loro più agevole interloquire, di fronte a chi più facilmente avrebbe potuto comprendere le proprie richieste.

CANESTRINI (P.C.I.): Le intenzioni . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Troppo buono, signor Assessore, avevamo detto di più . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Consentitemi questo sfogo, consentite il ristabilimento della verità da parte sua come da parte nostra. La Giunta non ha condiviso, in Commissione, le proposte della nomina dei presidenti da parte del Presidente della Giunta regionale; dirò anzi che quando l'articolo verrà in discussione io lo voterò, perché mi pare accettabile, mentre i colleghi della Giunta non lo voteranno. Si tratta di una divergenza d'opinioni che non rappresenta la fine del mondo; e per le altre norme, che le nomine siano fatte dal Presidente della Giunta oppure dalla Magistratura, mi pare che il provvedimento rappresenti comunque un miglioramento della situazione generale.

Un'altra cosa; gran parte del suo discorso è stata dedicata alla critica del sistema van d'Hondt. Ora, non vorrei criticare, ma non comprendo proprio come la Presidenza le abbia consentito di trattare tanto a lungo un argomento che era del tutto estraneo . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Ci mancherebbe altro! Che democrazia! . . .

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Va là, non parlare di democrazia . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Ne sentirete ancora tre volte tanto . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sta bene, se sentiremo tre volte tanto: ma la proposta di modifica del sistema di attribuzione dei seggi è partita dalla Commissione, e gli attacchi e gli apprezzamenti che ella vi ha agganciato c'entrano come i cavoli a merenda . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Ma si tratta del sistema elettorale . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Lei ci ha rivolto l'accusa di averlo fatto noi, una accusa che respingo nel modo più assoluto. Perché sarebbe ora di finirla, consigliare, con il ritornello della legge truffa . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Mai, è il vostro peccato originale . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non è possibile accettare queste accuse, da noi c'è la più ampia democrazia; certe discussioni si facciano in Commissione od in altra sede: altrimenti se, per alcune modifiche tecniche, ci mettiamo a dissertare sul sistema van d'Hondt, non finiamo più.

Altro discorso mi riservo di fare in sede di discussione delle modifiche all'altra legge elettorale regionale: in quella sede esprimerò il parere della Giunta ed illustrerò la situazione che si presenta.

Un'altra cosa devo escludere: che ci siano dati precisi sull'applicazione della legge. Lei chiede ancora la revisione dei limiti, già, mi pare, molto bassi, dal numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste elettorali; ora noi andiamo da un massimo di 200 presentatori per i comuni fino a 30 mila abitanti ad un minimo di 10 presentatori per comuni con meno di 1000 abitanti. Mi pare che siano limiti del tutto accessibili.

La Giunta regionale è stata ancora accusata di voler ridurre il numero degli scrutatori. In verità la Giunta ha proposto tre scrutatori anziché due come la Commissione ha invece deciso; l'esperienza ha dimostrato, a

nostro giudizio, che con tre scrutatori, tenuto conto dei compiti da svolgersi, esiste la possibilità anche per il presidente di qualche pausa, che così si renda più funzionale il seggio da un punto di vista tecnico. Lei parla, invece da un punto di vista politico: ma è chiaro che la Commissione, riducendo il numero dei componenti da cinque a 4, o più esattamente mantenendo il numero di cinque ma includendovi anche il segretario, ha ritenuto che anche in questi limiti fosse possibile la rappresentanza politica di tutte le liste che saranno presentate nei paesi.

Non posso, come Giunta, accettare l'argomentazione della contrapposizione dei blocchi che potrebbe verificarsi nelle designazioni, delle coalizioni che verrebbero a formarsi, dei terzetti . . .

CANESTRINI (P.C.I.): Certo . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ciò potrebbe avvenire nell'ipotesi di un comizio; son cose che non sono neanche pensabili nei seggi, dove, invece, regna molta tranquillità; qualche difficoltà avrebbe potuto esistere nell'attribuzione dei voti: ma anche a questa difficoltà si è pensato e si è provveduto nel disegno di legge.

I presidenti: consenta il cons. Canestrini che su centinaia e centinaia di presidenti, possa accadere che qualcuno non funzioni alla perfezione, ma che tutto vada male e che molto vada male, no; non si può generalizzare qualche caso sporadico. Quando si tratta, in questa sede, di una materia così delicata, bisogna declinare nome e cognome di chi ha mancato, data e luogo: le denunce generiche altro non fanno che gettare discredito. Di fronte alla Giunta regionale, qui, necessita un mas-

simo di lealtà. Tutto si può dire, ma gettare il discredito come si è gettato, non è giusto: vogliamo essere giudicati per quel che abbiamo fatto e per quello che facciamo. Quando lei protesta per le modalità della nomina dei Presidenti, dovrebbe quanto meno sapere che la Commissione ha proposto queste modalità e la Giunta non le ha accettate. Siamo coi piedi in terra, ha detto lei; in coerenza con questa affermazione, sta quanto ha detto anche il cons. Mitolo. Bene, per esempio, per quel che riguarda la estensione del principio proporzionale ai comuni con 5 mila anziché soltanto a quelli con 10 mila abitanti, possiamo accordarci, come ci siamo accordati, Commissione e Giunta.

E sul problema dei presidenti di seggio, e della richiesta conoscenza della lingua tedesca, vorrei ricordare al cons. Mitolo che il requisito era richiesto anche dalla precedente legge.

Una critica di fondo il cons. Mitolo ha rivolto alla abolizione, da parte della Commissione, dell'art. 2 sulle rappresentanze proporzionali. La Giunta ha ammesso e sostiene l'opportunità di un riesame del testo della proposta che è stata presentata. Il principio della partecipazione è utile, ma tocca il principio della proporzionale, secondo l'art. 4 della legge e secondo l'art. 54 dello Statuto. Ora, in questa materia, c'è stata una sentenza della Corte dei conti a sezioni riunite, la quale ha dichiarato che le rappresentative nel Consiglio devono essere determinate avendo riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio; è chiaro, in base a questa pronuncia, che nel caso della presenza di un solo consigliere del gruppo di minoranza, il problema del suo inserimento nella Giunta non si pone, non sarebbe seguito quel criterio rigidamente matematico che è

stabilito dalla pronuncia della Corte dei conti. Quando, invece, la presenza del gruppo minoritario sia di due consiglieri, allora, tenendo presente, per la valutazione, non soltanto gli Assessori effettivi ma anche quelli supplenti, nasce il diritto in confronto al gruppo di minoranza di un posto in Giunta, che abbiamo ritenuto di determinare in un Assessorato supplente, con l'esercizio però di effettive funzioni. In questo senso la Giunta ha proposto un articolo nuovo. Mitolo ha ancora parlato dell'albo dei presidenti di seggio: non facciamo questione di parole, per favore; albo od elenco dei presidenti, non porta a nessuna differenza, le cose non cambiano. D'altra parte per quel che riguarda le ambizioni politiche che si dovrebbero appagare con queste nomine, vorrei ricordargli che in occasione delle ultime consultazioni, si sono incontrate difficoltà non lievi a reperire i presidenti come gli scrutatori: poiché un poco alla volta questo diventa l'esplicazione di un dovere pubblico, che viene accettata ma non ricercata. Non ho altro da dire, se non di ringraziare il cons. Ziller per le sue argomentazioni, poiché le condivido in pieno non ha bisogno di particolare risposta.

PRESIDENTE: Facciamo dieci minuti di sospensione.

(Ore 12,05).

Ore 12,30.

PRESIDENTE: La seduta riprende; dichiaro chiusa la discussione generale, propongo il passaggio alla discussione articolata. Chi

è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvata a maggioranza con due voti contrari.

C'è un ordine del giorno, lo leggo:

« Il Consiglio regionale impegna la Giunta a presentare proposta di legge per ridurre il numero dei presentatori di liste per le elezioni comunali. Firmato: Canestrini, Nardin, Toscana, Paris, Vinante, Raffaelli ».

Vuole illustrarlo? La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Solo per dire che l'Assessore ci ha chiesto delle proposte ed io colgo l'occasione: ci mancherebbe altro che lo facessimo attendere! L'ordine del giorno è stato presentato di proposito in termini non vincolanti, per consentire all'Assessore una sua valutazione. La Giunta potrebbe anche non essere disposta ora ad esprimere il proprio parere. Siamo disposti ad accettare una richiesta di rinvio.

Il motivo che ha ispirato la presentazione dell'ordine del giorno è il desiderio di facilitare al massimo il compito di quei cittadini, di qualsiasi partito, che si accollano il compito di presentare le liste.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'ordine del giorno? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei poter esaminare tranquillamente la cosa, d'altronde il regolamento non ci consente di evitare il voto sull'ordine del giorno. Non potrebbero i proponenti ritirarlo, riproponendo l'argomento quando si discuterà l'art. 33 che riguarda appunto il numero dei presentatori?

CANESTRINI (P.C.I.): Se la richiesta è pertinente, nessuna difficoltà a discuterlo in quella sede, per mio conto.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'art. 33 stabilisce il numero dei presentatori.

CANESTRINI (P.C.I.): Allora tramutiamo l'ordine del giorno in emendamento all'art. 33.

PRESIDENTE: Devo parlo in votazione?

CANESTRINI (P.C.I.): È ritirato.

PRESIDENTE: Passiamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1

*All'art. 2, ultimo comma, le parole « . . . ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite con le parole « . . . ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento ».*

Pongo in votazione l'art. 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

#### Art. 2

*All'art. 4 1° comma, è aggiunto il seguente periodo: « La rappresentanza del gruppo nella Giunta e nelle Commissioni di cui al 1°*

*comma, è in ogni caso assicurata anche se il numero limitato dei consiglieri del gruppo non consenta rappresentanza proporzionale ».*

La Commissione aveva soppresso l'art. 2 nel testo della Giunta. La Giunta regionale presenta un emendamento all'art. 2 del seguente tenore:

« La determinazione del numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico in Giunta e nelle Commissioni di cui al comma precedente, viene effettuata tenendo conto del numero degli Assessori effettivi e supplenti.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai quali sono assegnati non più di 20 consiglieri, al gruppo che abbia due consiglieri sarà comunque attribuito un posto di Assessore supplente, fermo restando che gli Assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

Questo emendamento porta la firma di Bertorelle, Dalvit, Benedikter e altri.

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ho già illustrato questa proposta. Il problema che ci si presentava, stabilito che questo comma costituiva il seguito del primo comma dell'art. 4, era di saper come stabilire il calcolo. Abbiamo prospettato questo sistema che ci pare quello che maggiormente risponde: si raggiunge lo scopo di dare sempre una rappresentanza alle minoranze, quando siano rappresentate da almeno due consiglieri; quando ce ne fosse uno solo, s'è visto che non è possibile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Der jetzt vom Regionalassessor Bertorelle eingebrachte Änderungsantrag war für den Landesausschuß bei der Berechnung der Proportionen bis zum Erlassen der Entscheidung des Rechnungshofes immer der entsprechende Maßstab. Bis dahin, als der Rechnungshof die vom Assessor vorgelegene Entscheidung getroffen hat, wurde seitens des Landesausschusses Bozen das jetzt von Assessor Bertorelle beantragte System angewendet. Die Entscheidung des Rechnungshofes vom Jahr 1959 ist sicherlich gegen eine größere oder angemessene Garantie der Minderheit, insbesondere der italienischen Minderheit im Verhältnis zu diesem Vorschlag. Doch sollten wir dabei vielleicht auch in Erinnerung behalten, weshalb es zu dieser damaligen Entscheidung der vereinigten Sektionen des Rechnungshofes gekommen ist. Es war ein Fall, der gerade eine gesetzgebende Körperschaft und uns näher interessiert hat. Als Dr. Benedikter in den Landesausschuß eintreten sollte, wurde von verschiedenen Seiten die Gesetzwidrigkeit dieser Maßnahme bemängelt und nicht zuletzt auch von Vertretern der christlich-demokratischen Partei. Wenn wir nun wiederum zurückgehen zum alten System — und ich kann im Namen unserer Fraktion mitteilen, daß wir mit dem Änderungsantrag des Regionalassessors Bertorelle, bzw. des Ausschusses einverstanden sind —, dann wollen wir damit unter Beweis stellen, daß unsere Gruppe ohne weiteres bereit ist, den Minderheiten und insbesondere der italienischen Volksgruppe angemessene Garantien in den Verwaltungskörperschaften einzuräumen. Unsere Zustimmung zu diesem Änderungsantrag möge in diesem Sinne seitens der christlich-demokratischen Mehrheit des Ausschusses aufgefaßt werden.

*(La proposta di emendamento presentata ora dall'Assessore Bertorelle ha sempre costi-*

*ito il metro usato dalla Giunta provinciale per il calcolo delle proporzionali fino alla pronuncia della Corte dei Conti. Fino alla citata pronuncia che ci è stata esposta dall'Assessore, la Giunta provinciale di Bolzano aveva sempre applicato il metodo proposto ora dall'Assessore Bertorelle. La decisione del 1959 della Corte dei Conti è senz'altro contraria ad una maggiore o adeguata garanzia per la minoranza, specialmente per quella italiana in rapporto a tale proposta. Forse però non si dovrebbe perder di vista il perché la Corte dei Conti in sezioni riunite sia arrivata alla pronuncia in oggetto. Si è trattato di un caso che interessava un ente legislativo ed anche noi in particolare: quando il dott. Benedikter doveva entrare nella Giunta provinciale, da diverse parti si obiettò che tale provvedimento era illegale, non per ultimo da parte dei rappresentanti della Democrazia Cristiana. Se noi ora torniamo al vecchio sistema — ed io posso comunicare, a nome del nostro gruppo, che siamo d'accordo con la proposta dell'Assessore Bertorelle e della Giunta — vogliamo con ciò dimostrare di essere senz'altro disposti a concedere negli enti amministrativi adeguate garanzie alle minoranze ed in special modo al gruppo etnico italiano. La maggioranza DC della Giunta voglia interpretare in questo senso la nostra approvazione a questa proposta di emendamento.)*

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta Regionale: l'emendamento è approvato.

Nella relazione della Commissione al disegno di legge, viene proposto un nuovo emendamento, del seguente tenore: « All'art. 14 1° comma, le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Vorrei chiedere un chiarimento. A norma di regolamento uno stesso argomento, respinto, non può essere ripresentato al Consiglio regionale prima che siano trascorsi sei mesi; ora mi pare che la legge di iniziativa consiliare che proponeva questa innovazione, sia stata respinta meno di sei mesi fa; anzi, mi si dice che il termine dei sei mesi scada domani. Vorrei fosse chiarito se, votando l'emendamento, non ci poniamo contro il regolamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): La questione posta in questi termini mi pare davvero una questione di lana caprina. Non voglio neanche ritenere che il cons. Segnana intenda nascondersi dietro la foglia di fico della scadenza che, ci ha detto, è domani. Mia opinione è che non ci sia identità fra le due proposte: quella era una legge ad hoc, con una sua logica, con un limite, fra l'altro, che era rapportato ai 3.000 e non ai 5.000 abitanti: qui si tratta di un emendamento aggiuntivo.

Se, come si è detto, la Giunta è favorevole a questo emendamento e se lo approva, come sembrerebbe logico, anche il gruppo che sostiene la Giunta, allora per salvare l'anima da ogni stortura regolamentare, chiede la sospensione della votazione fino a domani, quando il termine sarà scaduto; oppure propongo una soluzione immediata, variando in 4.000 il limite del numero degli abitanti.

PRESIDENTE: Non mi pare ci sia alcuna identità, in base all'art. 99 del regolamento,

fra la proposta odierna e la legge che fu a suo tempo respinta.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Non si tratta tanto del caso in questione, quanto del fatto che non vorrei fosse così stabilito un precedente contrastante con una interpretazione che, precedentemente, è stata costante. Se ci mettiamo a guardare soltanto alle parole e non alla sostanza, allora, quando un progetto di legge sarà respinto, basterà sostituire le parole e si potrà ripresentarlo.

Accetto, per conto mio, la proposta di Raffaelli: è meglio ancora attendere fino a domattina.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): A noi interessa soprattutto che sia votato questo emendamen-

to; in sottordine vogliamo che il voto sia di tutta tranquillità anche per le coscienze regolamentari. Accettiamo la proposta del rinvio a domani.

Per quel che riguarda l'interpretazione del regolamento, avrei anch'io la mia da manifestare: mi pare eccessiva quella che viene data dal cons. Kessler. Basti pensare, ad esempio, che la Giunta possa presentare un disegno di legge che il Consiglio regionale non approva per ragioni di forma, di metodo, non di sostanza: e che non sia possibile, anche a distanza inferiore ai mesi sei stabiliti, che il Consiglio, poi, all'unanimità, approvi quelle disposizioni sulla cui sostanza era già d'accordo. Non mi pare davvero che, allora sarebbe il caso di applicare l'art. 99. Comunque, andiamo a domani.

PRESIDENTE: La seduta è tolta; i lavori riprendono domattina alle 9.

(ore 12,56).